



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 21/09/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1977

Approvazione in via provvisoria del Piano Regolatore intercomunale per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) dei Comuni di Gravina e Poggiorsini.

L'Assessore regionale alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

premesso che

- come previsto dall'art. 5 del Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, i Comuni di Gravina e Poggiorsini, rispettivamente con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 27.02.2007 e con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19.03.2007, avviavano le procedure per l'adozione del Piano Regolatore intercomunale per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) nei corrispondenti territori comunali, prendendo atto degli atti redatti da R.T.I. UNAIS Società Cooperativa (Capofila) e da AFORIS e indicando quale capofila il comune di Gravina;
- il P.R.I.E. intercomunale e i relativi elaborati venivano depositati per 15 (quindici) giorni consecutivi presso la segreteria del comune di Gravina, per permetterne al pubblico la libera visione;
- durante il periodo del deposito, del quale veniva dato avviso sull'Albo Pretorio dei comuni e sui quotidiani a diffusione provinciale ("al Corriere del Mezzogiorno Edizione Puglia – ribattuta provinciale" e "Repubblica Bari – Edizione Regionale"), pervenivano n. 8 osservazioni. Su tali osservazioni si pronunciava la Giunta Comunale di Gravina con Delibera n. 95 del 11.06.2007 approvando e facendo proprie le considerazioni e le proposte di controdeduzioni e/o di accoglimento in ordine alle osservazioni prodotte dalla società, incaricata della redazione del P.R.I.E. (allegato A), nonché il verbale del gruppo tecnico incaricato per la redazione del P.R.I.E. intercomunale con i rappresentanti dei Comuni di Gravina in Puglia e di Poggiorsini (allegato B);
- con nota prot. n. 18676/2007 del 13.06.2007, acquisita al prot. Uff. n. 10136 del 22.06.2007, il Dirigente del Servizio Ambiente del comune di Gravina convocava, per il giorno 26.06.2007, la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, co. 4, del R.R. n. 16/2006, invitando gli enti territorialmente competenti; con la stessa nota si allegavano su supporto informatico la delibera di Giunta Comunale n. 35/2006 di presa d'atto, le osservazioni pervenute, la delibera di Giunta Comunale n. 95/2006 di pronuncia delle osservazioni pervenute e gli elaborati tecnici e cartografici, del P.R.I.E. intercomunale in oggetto;
- con nota prot. n. 20149/2007 del 29.06.2007, acquisita al prot. Uff. n. 10136 del 22.06.2007, il Dirigente del Servizio Ambiente del comune di Gravina aggiornava i lavori della prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, co. 4, del R.R. n. 16/2006 al giorno 10.07.2007, invitando nuovamente gli enti territorialmente competenti;

- con nota prot. n. 21749/2007 del 11.07.2007, acquisita al prot. Uff. n. 12330 del 26.07.2007, il Dirigente del Servizio Ambiente del comune di Gravina inviava i verbali della Conferenza dei Servizi,
- nella Conferenza dei Servizi esprimevano pareri e/o indicazioni i seguenti enti: Soprintendenza archeologica della Puglia, ARPA Puglia, AUSL BA/3, Consorzio Terre d'Apulia, Ente Parco dell'Alta Murgia, Comune di Poggiorsini;
- con nota prot. n. 27160 del 20.09.2007, il Comune di Gravina, trasmetteva all'Autorità competente alla sua approvazione (Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente), che lo acquisiva al prot. n. 15522 del 08.10.2007, le delibere di adozione del P.R.I.E. intercomunale del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007), nonché i seguenti elaborati costituenti il P.R.I.E. comunale:

- Tavola n. 1 – Aree Z.P.S. e S.I.C.
- Tavola n. 2 – Aree parco
- Tavola n. 3 – Oasi di protezione – Biotopi e Siti di interesse naturalistico Riserve
- Tavola n. 4 – Aree I.B.A.
- Tavola n. 5 – Quadro d'insieme dei principali vincoli ambientali
- Tavola n. 6 – Boschi – Macchie – Aree connesse
- Tavola n. 7 – Decreto Galasso – Vincoli ex L.N. 1497/39
- Tavola n. 8 – Aziende faunistiche – Bandite di caccia – Centri di riproduzione pubblici e privati
- Tavola n. 9 – Zone speciali
- Tavola n. 10 – Vincoli idrogeologici e Zone umide
- Tavola n. 11 – Vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche – Catasto grotte -Sinkholes
- Tavola n. 12 – Idrologia superficiale
- Tavola n. 13 – Usi Civici e Tratturi
- Tavola n. 14 – A.T.E. – Ambiti Territoriali Estesi
- Tavola n. 15 – Sistema vegetazionale
- Tavola n. 16 – Carta della vegetazione
- Tavola n. 17 – Aree di sensibilità naturalistica
- Tavola n. 18 – Uso del suolo
- Tavola n. 19 – Reti elettriche e Metanodotto
- Tavola n. 20 – Strade e Ferrovie
- Tavola n. 21 – Centri abitati
- ALLEGATO 2 Carta della ventosità (Scala comunale)

- con nota prot. n. 17662 del 22.11.2007, il Settore Ecologia richiedeva all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale il parere di competenza sul P.R.I.E. intercomunale;
- con nota del 20.06.2008 l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità trasmetteva al Servizio Ecologia il parere di Valutazione di Incidenza, nel quale si riporta:

Dall'analisi relativa del piano in oggetto emergono una serie di criticità e pertanto, vista la legge regionale n. 11/2001 e considerati gli atti dell'Ufficio, si esprime parere favorevole, ai fini della sola valutazione d'incidenza, prescrivendo che le indicazioni previste nel piano per l'identificazione delle aree inleggibili per la realizzazione di impianti eolici seguano le seguenti prescrizioni relative ad attuare azioni di mitigazione degli impatti diretti ed indiretti sopra elencati su habitat, specie e habitat di specie di interesse comunitario:

- Estensione dell'area buffer relativa al perimetro dei due siti di interesse comunitario (SIC IT 9120008 Bosco Difesa Grande e SIC-ZPS IT 9120007 Murgia Alta) di 500 metri;
- Previsione di un'area buffer relativa all'home range della colonia di grillaio (Falco naumanni) presente nella città di Gravina in Puglia, di almeno 4 Km di raggio dalla estremità del centro abitato;
- Inclusione tra le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici dell'area compresa tra Loc.

Bianchini, Magliuolo, Le frondi ad est del SIC "Difesa Grande" e le zone coltivate nei pressi di masseria San Canio e tutta la zona ricadente in C.da Zingariello. Si riporta uno stralcio della Tavola 22 del P.R.I.E. "Quadro d'insieme dei principali vincoli ambientali" in cui si evidenzia l'area (in rosso) da assoggettare a vincolo di ineleggibilità.

- con nota del 16.06.2008, acquisita al prot. Uff. n. 9094 del 23.06.2008, la LIPU trasmetteva all'Ufficio PP. e RR. NN. osservazioni in merito al PRIE intercomunale in oggetto;
- con nota prot. n. 13393 del 25.09.2008, il Settore Ecologia richiedeva ai Comuni di Gravina e Poggiorsini di integrare gli atti trasmessi con documentazione amministrativa e cartografia in merito al P.R.I.E., sottolineando alcune imprecisioni nelle tavole inviate.
- con nota prot. n. RG-3/43/20112/1-6/75/07 del 27.11.2008, acquisita al prot. Uff. n. 17676 del 17.12.2008, l'Aeronautica Militare, Ufficio Demanio, trasmetteva al Settore Ecologia la nota prot. n. 13393 del 25.09.2008 dello stesso servizio ricevuta per conoscenza, in quanto pervenuta erroneamente.

• con nota prot. n. 1570 del 19.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1295 del 03.02.2010, il Comune di Gravina trasmetteva al Settore Ecologia, e per conoscenza agli enti territorialmente competenti la documentazione integrativa richiesta, costituita da:

- copie della Del. G. M. n. 32 del 19.03.2007 di presa d'atto del comune di Poggiorsini;
- copia delle osservazioni presentate dall'Eolica di Altamura
- Tavola 21a – Carta delle acclività
- Tavola 21b – Carta geomorfologica
- Tavola 23 – Verifica PRG
- Tavola 9a – Vincoli Idrogeologici e Zone Umide
- Tavola ATE
- Tavola 22b – Quadro d'insieme delle aree ineleggibili
- Tavola 18b – Strade e Ferrovie

con la stessa nota si comunicavano precisazioni in merito alle osservazioni, alle controdeduzioni, alla ricognizione degli aerogeneratori esistenti sul territorio comunale, al tracciato del metanodotto e alle zone umide;

• con nota prot. n. 5387 del 13.04.2010, il Servizio Ecologia inviava la documentazione cartacea all'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio per il rilascio del parere di competenza sul P.R.I.E. intercomunale;

• con nota prot. n. 11794 del 28/07/2010, acquisita al prot. Uff. n. 10467 del 30/07/2010, l'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio trasmetteva al Servizio Ecologia e ai Comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini il parere di competenza, che testualmente recita:

"... per quanto di competenza, questo Servizio, sulla scorta della ricognizione effettuata, ai sensi dell'art. 6 del predetto R.R. 16/2006, in ordine ai vincoli gravanti sulle aree eleggibili interessate dal PRIE rivenienti dal vigente PUTT/p (approvato con D.G.R. n. 1748 del 15.12.2000), ha rilevato che nel suddetto piano non sono individuate, né le aree di pertinenza, né le conseguenti aree annesse (buffer) dei numerosi canali del torrente Basentello e Pentecchia che insistono relativamente sulla fossa Bradanica e sulla Valle Pentecchia.

Tali canali risultano, di fatto, correttamente individuati nella elaborato 21b Carta geomorfologica del 2/2009 e non riportati (con le relative aree annesse), come aree ineleggibili, nell'elaborato 22b Quadro delle aree ineleggibili del 8/2009.

Detta individuazione riveste particolare importanza al fine di salvaguardare la vegetazione ripariale e l'habitat naturale di detti canali particolarmente interessata dagli impatti diretti e/o indiretti che nello stesso habitat produrrebbe l'eventuale installazione di aerogeneratori.

Pertanto al fine di garantire una migliore tutela paesaggistica questo Servizio è del parere che tutte le aree interessate dai reticoli idrografici superficiali, in precedenza detti, così come riportati nell'elaborato

21b, siano assoggettati al regime di tutela fissato dell'art. 3.08.3 del vigente PUTT/p (nel quale si prescrive di vincolare la fascia di rispetto della profondità di 150 m sia a destra che a sinistra delle sponde dei corsi d'acqua e canali) e siano da includere tra le "aree ineleggibili".

Ancora, si ritiene necessario segnalare l'opportunità di escludere altre due aree dichiarate "eleggibili" e riscontrabili nella succitata Tav. 22b le quali, risultando intercluse tra le aree ineleggibili per la presenza del vicino sito SIC "Murgia Alta", ove fossero interessate dall'installazione di aerogeneratori, produrrebbero impatti significativi; sull'apposita planimetria allegata vengono riportate in giallo le aree che ad avviso di questo Servizio dovrebbero essere stralciate.

Infine, nello spirito di collaborazione, persistendo la mancanza del parere dell' ADB, si segnala al Servizio Ecologia, la necessità, per quanto già detto nella precedente nota di acquisire detti pareri, preliminarmente all'approvazione definitiva del Piano in questione."

e del quale si riporta di seguito l'allegato cartografico:

- con nota prot. n. 289/AR del 22/06/2010, acquisita al prot. Uff. n. 11034 del 11/08/2010, la Provincia di Bari comunicava al Comune di Gravina in Puglia e a questo Assessorato il parere favorevole al Piano con le considerazioni e prescrizioni di seguito riportate:

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esprime parere favorevole al Piano proposto, alle seguenti condizioni:

- che nella documentazione agli atti della regione sia presente lo studio anemometrico che certifichi la idoneità dal punto di vista della ventosità delle aree non individuate come ineleggibili dal PRIE;
- che la zona buffer dalle aree gravate da vincolo archeologico sia stata effettivamente assunta pari a 200 m come riportato a pagina 11 della Relazione Tecnica.

Considerato

- che l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche/VAS della Regione Puglia,
 - preso atto degli esiti delle Conferenze di Servizi tenutesi il 22.06.2007 e il 10.07.2007, delle osservazioni pervenute, nonché dell'avvenuta adozione del P.R.I.E. intercomunale da parte dei Comuni di Gravina e Poggiorsini, a mezzo delle delibere di adozione del P.R.I.E. intercomunale del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007), e
 - tenuto conto delle integrazioni trasmesse dal Comune di Gravina con prot. n. 1570 del 19.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1295 del 03.02.2010,

ha proceduto alla valutazione della conformità del P.R.I.E. intercomunale, così come adottato dai Comuni e integrato, alle prescrizioni del R.R. n. 16/2006 e, in particolare, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6;

- che oggetto di valutazione sono stati gli atti e la documentazione, così come trasmessi dal Comune di Gravina;

- che da tale valutazione è emerso:

- la conformità del P.R.I.E. intercomunale all'art. 6, comma 3, del RR n. 16/2006, ad eccezione:
 - della lettera b) del medesimo comma, per cui non sono state ritenute non idonee le aree con pendenze superiori al 20%, come riportate in Tavola 21a Carta delle acclività e le relative aree buffer di 150 m;
 - della lettera d) del medesimo comma, in quanto non è stato applicato il buffer di 1000 m da tutta l'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Poggiorsini; tale area edificabile urbana deve infatti comprendere anche le zone D e F contigue ai centri abitati in quanto, nelle previsioni di piano, soggette ad edificabilità e poste in continuità fisica con gli agglomerati urbani;
 - della lettera d) del medesimo comma, considerato che non è possibile verificare in tavola 23 – Verifica PRG il buffer di 1000 m da tutta l'area edificabile urbana (zone A, B, C, F, D, ecc.) del Comune di Gravina così come definita dallo strumento urbanistico vigente comunale, in quanto illeggibile;

- che il P.R.I.E. intercomunale ha individuato come non idonee all'installazione di impianti eolici, ulteriori aree in aggiunta a quelle di cui all'art. 6, comma 3, del RR n. 16/2006, così come specificato nella documentazione agli atti;
- che l'individuazione di tali aree è stata effettuata sulla base delle ricognizioni dei vari sistemi territoriali e, pertanto, in osservanza dei criteri di cui all'art. 6 del RR n. 16/2006;
- che non è stato acquisito il parere di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, attesa la presenza nei comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini di aree vincolate dal Piano di Assetto Idrogeomorfologico;
- che sono state rilevate alcune imprecisioni ed incoerenze sia nella relazione tecnica che nelle rappresentazioni grafiche. In particolare:
 - la Tavola 11 – Idrologia superficiale presenta il retino dei principali reticoli fluviali non coerente con quanto presente nella Tavola 21b – Carta geomorfologica, lo stesso dicasi per la figura a pag. 17 in Relazione Tecnica;
 - la Tavola 21b – Carta geomorfologica non evidenzia le emergenze geomorfologiche, in particolare i puli e gravine, indicati come caratterizzanti del territorio in Relazione Tecnica a pagina 6 e 15, inoltre non fa propri gli studi e le analisi di cui alla figura a pagina 14 della Relazione Tecnica. Si sottolinea a tal proposito che tali emergenze e le relative aree buffer di 100 m dovranno essere ritenute aree non idonee ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera c);
 - rendere maggiormente distinguibili le campiture relative ai retini relativi alla zonizzazione urbanistica del comune di Poggiorsini nella Tavola 23 – verifica PRG;
 - non risultano coerenti fra loro le Tavole 5 – Boschi, Macchie, Aree connesse, 15 – Carta della vegetazione e 16 – Uso del suolo, in particolare per quanto riguarda i boschi e le macchie. Si sottolinea a tal proposito l'esigenza di un tematismo univoco al fine di individuare il relativo buffer di 200 m (come indicato al punto l) pag. 77 in Relazione Tecnica);
 - chiarire se le RTN e le relative aree buffer cartografate nella Tavola 17 – Reti elettriche e Metanodotto e nella Tavola 22b – Quadro d'insieme delle aree inleggibili sono da considerarsi aree non idonee o meno; in caso positivo esse dovranno essere indicate opportunamente anche nella Relazione Tecnica;
 - nella Tavola 17 – Reti elettriche e Metanodotto in legenda si fa riferimento per il metanodotto ad allegati alla tavola stessa non presenti nella documentazione;
 - chiarire se le aree buffer dalle strade citate a pagina 38 della Relazione Tecnica e presenti nella Tavola 18b – Strade e Ferrovie sono da intendersi area non idonea o meno; in caso positivo esse dovranno essere indicate opportunamente anche nella Relazione Tecnica. Nella stessa tavola inoltre il buffer dalla strada provinciale n. 10 dovrebbe essere considerato per tutta la sua lunghezza;
 - in Tavola 22b – Quadro d'insieme delle aree inleggibili la legenda non corrisponde a quanto presente in cartografia, in particolare non è presente la campitura con cui sono segnate le RTN;
 - rendere coerente il punto h) presente a pagina 77 in Relazione Tecnica in merito al buffer di 200 m degli ATE A e B a quanto presente in cartografia e a pagina 70 della stessa Relazione Tecnica;
 - rendere coerente il punto j) presente a pagina 77 in Relazione Tecnica relativo al buffer dai vincoli architettonici/archeologici a quanto presente in cartografia e nel R.R. 16/06;
 - chiarire il riferimento al punto f) delle premesse citato nel punto m) a pagina 77 della Relazione Tecnica;
- che la procedura espletata è conforme alle indicazioni dell'art. 5 del R.R. 16/2006;
- che la documentazione del P.R.I.E. intercomunale è stata presentata conformemente a quanto disposto dall'art. 7 del R.R. 16/2006;
- che la procedura per l'approvazione del P.R.I.E. intercomunale è stata avviata da parte dei Comuni di Gravina e Poggiorsini antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pertanto esclusa dagli obblighi della stessa rivenienti, e ha comunque soddisfatto i principi di trasparenza e partecipazione previsti dalla norma nazionale, nonché reso possibile la valutazione della componente ambientale operata nell'ambito dell'iter di approvazione dello stesso;

• che, sulla base dell'istruttoria espletata, è possibile procedere all'approvazione in via provvisoria del P.R.I.E. intercomunale dei Comuni di Gravina e Poggiorsini, con le seguenti prescrizioni:

- acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- adeguamento degli elaborati tecnici costituenti il P.R.I.E. intercomunale, così come adottati dal Consiglio Comunale con le delibere di adozione del P.R.I.E. intercomunale del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007) e integrati dalla documentazione trasmessa al Servizio Ecologia con nota prot. n. 1570 del 19.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1295 del 03.02.2010, al fine di superare le non conformità all'art. 6, comma 3, lettere a) e d) del RR n. 16/06 e le imprecisioni ed incoerenze rilevate nel procedimento e sopra indicate, nonché di renderli conformi ai pareri resi, e sopra citati, dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, dall'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio e dalla Provincia di Bari;

l'ASSESSORE REGIONALE ALL'ECOLOGIA

PROPONE

alla Giunta Regionale di approvare in via provvisoria, ai sensi dell'art.5, comma 6, del R.R. 16/2006, il P.R.I.E. intercomunale adottato dai Comuni di Gravina e Poggiorsini con le delibere del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007) -comprensivo delle tavole integrative trasmesse dal Comune di Gravina con nota prot. n. 1570 del 19.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1295 del 03.02.2010, con le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente e sopra indicate.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.5, comma 6, del R.R. 16/2006 e dell'art.4, lettera d), della Legge Regionale n.7/2004.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo NICASTRO;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare in via provvisoria, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, il P.R.I.E. intercomunale dei Comuni di Gravina e Poggiorsini,
- di dare mandato ai Comuni di Gravina e Poggiorsini di provvedere, in osservanza delle prescrizioni di

cui al precedente punto, all'adeguamento degli elaborati e alla trasmissione degli stessi all'Autorità competente, Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche/VAS della Regione Puglia, che, previa acquisizione dell'attestazione di conformità dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio, provvederà all'approvazione definitiva;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
dr. Romano Donno on. Nicola Vendola
